



Segreteria Nazionale
Or.S.A. – Settore Ferrovie
Roma

Direzione Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali
il Responsabile

Ferrovie dello Stato
UA 23M/2009
RFI-DPOVA0011V/2009/0000193

p.c. Segreterie Nazionali
Filt-Cgil
Fit-Cisl
UilTrasporti
Fast-Ferrovie
UGL-AF

Roma

Oggetto: mancata applicazione art. 74 punto 6.2. CCNL AF.

Si riscontra l'allegata nota Prot. N° 184/S.G./Or.S.A. del 10 dicembre 2008, con la quale codesta O.S. lamenta la mancata applicazione dell'art. 74 punto 6.2 CCNL AF, nei casi in cui il lavoratore viene chiamato a prestare una prestazione in reperibilità la domenica. Più avanti viene specificato che il sistema (SAP) non recepisce come lavoro straordinario a pagamento una prestazione resa su riposo.

Al riguardo, ritenendo che il caso prospettato sia riferibile alle prestazioni in reperibilità rese nel giorno destinato al riposo settimanale, si espone qual è la situazione contrattuale che disciplina la questione, recepita al sistema SAP.

E' ben vero che come da Voi rilevato l'art. 74, punto 6.3, stabilisce che le prestazioni rese in reperibilità vengono retribuite come lavoro straordinario e, solo a richiesta scritta del lavoratore, recuperate. Tuttavia la norma contrattuale va resa compatibile con la normativa di legge e di contratto relativa al Riposo Settimanale.

In buona sostanza quando un dipendente, viene chiamato ad effettuare prestazioni in reperibilità [o anche per qualsiasi altro motivo] nel giorno destinato al riposo settimanale, per prassi consolidata da tempo e risalente alla previgente normativa, se le prestazioni rese hanno durata inferiore a metà della normale prestazione ordinaria [3^h e 36'] il riposo viene considerato regolarmente fruito e le prestazioni effettuate sono considerate straordinarie e come tali possono essere retribuite o recuperate. Se, invece, le prestazioni rese superano la metà della prestazione ordinaria, il riposo non può essere considerato fruito e, ai sensi dell'art. 24 punto 1.2 va goduto "in altro giorno della stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva ..."; conseguentemente il dipendente viene considerato normalmente in servizio per quel giorno e potrà maturare titolo ad eventuale straordinario solo dopo aver reso la completa prestazione ordinaria.

Questa è l'impostazione cui risponde il sistema SAP.

Una parziale soluzione alla problematica da Voi sollevata potrebbe essere costituita da una diversa articolazione del turno di reperibilità [anziché un periodo mensile di 7 giorni continuativi, due periodi distanziati uno con termine il sabato alle ore 24 ed uno con inizio la domenica alle ore 00.01; nel primo periodo il riposo settimanale viene fruito nel giorno di domenica mentre nel secondo periodo il riposo settimanale viene fruito nel giorno di sabato].

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti,

Franco Pagnanini

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
in forza dell'art. 2497 bis del c.c. e del D. Lgs. n. 108/2004

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 0158570581 - P.Iva 01000081000 - R.E.A. 758400